

## LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

vista la legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 “Iniziativa a favore della famiglia” ed, in particolare, l’art. 20 (Progetti), come sostituito dall’art. 29 della l.r. 29 marzo 2007, n. 4 (“Manutenzione, per l’anno 2007, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni”), che prevede la concessione da parte dell’Amministrazione regionale di contributi fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione di progetti formulati e gestiti direttamente da parte di famiglie organizzate anche in forma cooperativistica e associazionistica;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1878 in data 13 luglio 2007, concernente l’approvazione dei criteri e delle modalità per l’applicazione della legge sopracitata;

tenuto conto in particolare del comma 4, art. 20 della legge regionale 44/1998 che prevede che la Giunta regionale individui l’entità della spesa da destinare ai contributi secondo le disponibilità di bilancio, le modalità di presentazione delle domande e di criteri per la concessione dei contributi;

considerato che, sulla base dell’esperienza dei progetti presentati dal 2007 ad oggi, con particolare riferimento alla valutazione dei progetti e alle criticità evidenziate dai referenti degli stessi, è emersa la necessità di ridefinire i criteri e le modalità di applicazione del suddetto art. 20;

atteso che i progetti possono interessare due anni solari e che l’erogazione del contributo avviene in due tranches (l’acconto del 50% a inizio progetto e il saldo a rendicontazione finale);

considerato, inoltre, che si ritiene opportuno promuovere maggiormente la conoscenza dei contenuti e delle finalità dell’art. 20 della legge regionale 44/1998 e che l’art. 2 lettera h) della legge regionale sopra menzionata attribuisce alla Regione la funzione di valorizzare e di sostenere l’associazionismo familiare rivolto a dare impulso ad esperienze di auto organizzazione sociale;

richiamata la propria deliberazione n. 1853 in data 28.12.2017 concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative;

considerato che la dirigente della Struttura proponente ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020, nell’ambito del programma n. 12.005 (Interventi per le famiglie), attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l’attività di cui trattasi;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dalla dirigente della Struttura famiglia e assistenza economica dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge regionale 23 luglio 2010 n. 22;

su proposta dell’Assessore alla sanità e politiche sociali, Luigi Bertschy;

ad unanimità di voti favorevoli

## **DELIBERA**

- 1) di approvare, a decorrere dalla data della presente deliberazione e fino a nuove disposizioni in materia, i criteri e le modalità per l'applicazione dell'art. 20 (Progetti) della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 recante "Iniziative a favore della famiglia", come sostituito dall'art. 29 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4, di cui all'allegato che fa parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di stabilire che, solo per l'anno 2018, la prima scadenza annuale rimane fissata il 31 marzo e i progetti presentati entro tale scadenza saranno valutati con i criteri stabiliti dalla DGR 1878/2007;
- 3) di sostenere l'applicazione dell'art. 20 della legge regionale n. 44/1998 "Iniziative a favore della famiglia" mediante le seguenti azioni:
  - a) pianificazione dell'azione di promozione ed informazione da realizzare sul territorio regionale;
  - b) organizzazione, di iniziative informative e formative rivolte agli amministratori locali sui progetti presentati ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 44/1998;
- 4) di stabilire che all'approvazione dei progetti, valutati positivamente dalla Commissione di cui al punto 7 dell'allegato alla presente deliberazione, alla determinazione dei relativi contributi e all'individuazione e finanziamento delle azioni di cui al precedente punto 3, provveda il dirigente della Struttura competente in materia di politiche familiari;
- 5) di stabilire che il contributo massimo complessivo per ciascun progetto ammonti ad euro 3.500,00 e che tale importo possa essere rideterminato dalla Giunta regionale in base alle disponibilità di bilancio;
- 6) di approvare e prenotare la spesa complessiva di euro 14.661,50 (quattordicimilaseicentosessantuno/50), sul capitolo U0012604 "Contributi a famiglie per la realizzazione di progetti di imprenditorialità familiare concernenti servizi di natura assistenziale o educativa" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2018/2020, che presenta la necessaria disponibilità di cui:
  - euro 7.330,75 (settemilatrecentotrenta/75) per l'anno 2018;
  - euro 7.330,75 (settemilatrecentotrenta/75) per l'anno 2019;
- 7) di revocare, a decorrere dalla data del presente atto, la propria deliberazione n. 1878 in data 13 luglio 2007;
- 8) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali i conseguenti impegni di spesa.

AR/

**Criteria e modalità per l'applicazione dell'art. 20 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 recante "Iniziativa a favore della famiglia".**

**PREMESSA**

L'idea di fondo che ispira l'art. 20 della legge regionale n. 44/1998 è la convinzione che si debbano considerare le famiglie non solo e non tanto come portatrici di problemi o di richieste di aiuto quanto come possibili risorse capaci, se supportate in modo adeguato, di risposte efficaci all'insegna del mutuo aiuto e dell'impegno diretto delle persone.

L'opportunità offerta dall'art. 20, in una società tendenzialmente individualistica, è di stimolare l'attivazione delle relazioni tra le famiglie e la solidarietà e di sostenere il principio che le famiglie possono rappresentare nel territorio una preziosa risorsa per prevenire il disagio, l'isolamento e l'esclusione sociale.

**1. Oggetto dei progetti**

I progetti devono essere rivolti alle famiglie e prevedere soluzioni "innovative" alle esigenze, quotidiane e non, che vivono i nuclei familiari residenti nel territorio valdostano, tramite la valorizzazione delle competenze e delle abilità già presenti all'interno delle famiglie stesse o delle loro reti (parentali, amicali o territoriali).

In base a quanto previsto dall'art. 20 della legge regionale 44/1998, come sostituito dall'art. 29 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4, i progetti di imprenditorialità familiare ammessi a contributo possono riguardare servizi di natura :

a) Assistenziale, con particolare riferimento a:

- 1) servizi a gestione solidaristica dell'assistenza familiare agli anziani non autosufficienti e alle persone disabili;
- 2) servizi a gestione solidaristica per prestazioni di baby-sitting a minori;
- 3) servizi a gestione solidaristica per l'istituzione e la gestione di una banca del tempo;
- 4) servizi a gestione solidaristica dell'assistenza a gestanti e a nuclei monoparentali in situazioni di disagio;
- 5) servizi a gestione solidaristica dell'assistenza a persone ricoverate presso strutture socio-assistenziali e sanitarie;

b) Educativa, con particolare riferimento a:

- 1) servizi a gestione solidaristica per prestazioni di sostegno allo studio in favore di alunni della scuola dell'obbligo;
- 2) servizi a gestione solidaristica per l'organizzazione del tempo libero dei minori.

**2. Soggetti che possono presentare progetti**

I progetti possono essere presentati da:

- gruppi di famiglie residenti in Valle d'Aosta composti da almeno 4 nuclei familiari riunitisi appositamente per il progetto;
- famiglie organizzate in forma cooperativistica o associazionistica.

In caso di eventuale ingresso di altre famiglie nel gruppo proponente dopo l'ammissione a contributo del progetto, il referente deve comunicare tale modifica, per iscritto, all'ufficio

competente in materia di politiche familiari e la polizza per infortuni deve essere modificata per l'aggiornamento dei nominativi delle persone assicurate.

### **3. Supporto tecnico amministrativo per la presentazione dei progetti**

Le famiglie interessate alla presentazione dei progetti possono rivolgersi al Centro per le famiglie e alla Struttura competente in materia di politiche familiari per ottenere informazioni e supporto tecnico amministrativo per la loro elaborazione. È consigliato un momento di verifica preliminare alla presentazione del progetto con i soggetti sopra indicati, per verificarne la coerenza rispetto ai bisogni espressi, all'area di intervento, ai meccanismi di funzionamento e alla congruità del finanziamento richiesto.

### **4. Durata dei progetti**

I progetti potranno avere una durata massima di un anno.

Le eventuali variazioni rispetto al periodo di realizzazione indicato sul modulo al momento della presentazione del progetto, devono essere comunicate per iscritto all'ufficio competente in materia di politiche familiari.

### **5. Tempi di presentazione delle domande**

Le domande di contributo per la realizzazione dei progetti devono essere presentate alla Struttura Famiglia e assistenza economica dell'Assessorato Sanità, salute e politiche sociali entro le scadenze sotto indicate:

- 1<sup>a</sup> scadenza 28 febbraio di ogni anno;
- 2<sup>a</sup> scadenza 30 giugno di ogni anno.

Per l'anno 2018 la prima scadenza annuale rimane fissata il 31 marzo e i progetti presentati entro tale scadenza saranno valutati con i criteri stabiliti dalla DGR 1878/2007.

### **6. Modalità di presentazione**

I progetti devono essere presentati su apposita modulistica predisposta dalla Struttura competente in materia di politiche familiari, non modificabile, alla quale deve essere allegata la seguente documentazione:

- per le famiglie organizzate in forma cooperativistica ed associazionistica: atto costitutivo e statuto, documentazione e relazione sulle attività già realizzate nell'ambito del sostegno alle necessità delle famiglie;
- per le famiglie organizzate informalmente: relazione circa gli scopi e gli obiettivi del gruppo, elenco nominativo, comprensivo dei dati anagrafici, di tutti i componenti delle famiglie partecipanti al progetto;

I progetti devono pervenire alla Struttura famiglia e assistenza economica attraverso una delle seguenti modalità:

- Consegna a mano;
- Posta Elettronica Certificata all'indirizzo indicato alla pagina dedicata ai progetti di auto-organizzazione familiare sul sito ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta, con firma digitale e documento di identità del referente del progetto;
- Posta ordinaria o raccomandata (in questo caso fa fede il timbro postale per la verifica dell'invio entro la data di scadenza).

## **7. Valutazione e ammissione dei progetti**

I progetti sono valutati, ai fini della concessione del contributo, da una commissione composta:

- dal dirigente della Struttura competente in materia di politiche familiari con funzione di Presidente;
- da un dipendente della Struttura competente in materia di politiche familiari;
- da un rappresentante del Forum delle associazioni familiari della Valle d'Aosta;
- da un rappresentante del Consiglio Permanente degli Enti Locali (C.P.E.L.) della Valle d'Aosta.

In caso di parità di voto, quello del Presidente vale il doppio.

## **8. Spese ammissibili ed entità del contributo**

I contributi sono concessi per le spese indicate nella tabella contenuta nel modulo di presentazione del progetto “previsione dei costi del progetto” e in misura non superiore alla cifra massima prevista per ciascuna di esse.

Trattandosi di progetti di auto-organizzazione tra le famiglie, è auspicabile la massima collaborazione tra le famiglie proponenti nella condivisione delle risorse necessarie all'effettuazione delle attività e già disponibili all'interno del gruppo (ad esempio materiale per attività didattiche o ludiche, competenze specifiche di genitori o nonni, abitazioni o altre strutture di proprietà, alimenti, materiale igienico-sanitario ecc...).

Le spese sono considerate ammissibili se risultano strettamente connesse con le attività previste dal progetto e indispensabili alla realizzazione di tali attività.

Ai fini dell'erogazione del contributo, sono considerate ammissibili le spese effettuate nell'arco di tempo di realizzazione del progetto, a decorrere dalla data dell'atto di concessione del contributo, ad eccezione delle spese per il materiale informativo (punto 8 lettera h) dell'allegato) che possono quindi essere sostenute prima dell'inizio del progetto.

### **a) Spese di assicurazione:**

- è obbligatoria la stipula di una polizza infortuni per tutte le persone coinvolte nel progetto;
- è facoltativa la stipula di altre polizze (RC, ecc...): la relativa spesa è comunque ammissibile;

### **b) Spese di gestione:**

Le spese di gestione per affitto/uso locali, spese generali per consumi ecc... sono ammissibili solo qualora nel progetto sia specificata l'impossibilità di utilizzare locali ad uso gratuito in quanto messi a disposizione dalle famiglie stesse oppure da amministrazioni pubbliche locali/altri enti coinvolti dal gruppo proponente in qualità di partners/sostenitori del progetto.

Sono invece ammissibili a contributo tutte le spese necessarie alla gestione del progetto quali: ricariche telefoniche, cancelleria, ecc...)

### **c) Spese per materiale ludico-ricreativo:**

Si intendono tutte le spese per acquisto di materiale necessario alla realizzazione delle attività previste dal progetto (giochi, pennarelli, fogli, libri, DVD, materie prime per laboratori creativi, ecc...);

**d) Spese per attività didattiche/educative:**

Si intendono: biglietti di ingresso a parchi tematici, mostre, musei, spettacoli, strutture ricreative e sportive; costi di trasporto con mezzi pubblici o privati all'interno del territorio regionale o a una distanza massima di 120 km dal confine del territorio regionale; prestazioni professionali legate ad una specifica attività (ad es. accompagnatore della natura, istruttore per gita con le ciaspole o per arrampicata ecc...), della quale sia evidente la coerenza con le finalità del progetto, e nella misura massima del 30% del costo totale del progetto.

**e) Spese per generi alimentari**

Sono ammissibili a contributo le spese per generi alimentari collegate ad eventi occasionali all'interno delle attività previste dal progetto (es. merenda o panino durante la giornata sulla neve, gelato nella giornata in piscina, pizza nella serata conviviale tra famiglie, ecc.); sono altresì ammessi a contributo i generi alimentari utilizzati per attività creative.

**f) Spese per attrezzature**

Si intendono le spese per l'utilizzo (attraverso affitto o acquisto) di strumenti non disponibili all'interno del gruppo e necessari alla realizzazione di attività specifiche previste dal progetto (es. videoproiettori, costumi e travestimenti, attrezzature o indumenti particolari, ecc...); nel caso di acquisto di strumenti/attrezzature il cui utilizzo non si esaurisce all'interno del progetto, dovrà essere indicato il soggetto pubblico o del privato sociale (enti non lucrativi) al quale destinare tali beni alla conclusione del progetto, a titolo di donazione.

**g) Materiale igienico-sanitario**

Date le considerazioni espresse in premessa e alla lettera b) (Spese di gestione), sono ammissibili a contributo le spese per acquisto di materiale igienico sanitario aggiuntivo rispetto alla gestione quotidiana (es. detersivi e utensili per la pulizia di locali, ecc...).

**h) Materiale informativo**

Si intendono le spese per la pubblicizzazione del progetto o delle singole attività all'esterno del gruppo proponente, ai fini di estendere la partecipazione ad un'iniziativa o l'inclusione nel gruppo proponente ad altre persone eventualmente interessate.

Le spese per il materiale informativo, quindi, possono essere anche antecedenti all'avvio del progetto (come specificato al punto 8 "Spese ammissibili ed entità del contributo").

**i) Materiale per pronto soccorso**

Si intendono le spese per l'acquisto di materiale di primo soccorso da tenere a disposizione durante le attività previste dal progetto.

## **9. Bonus**

Sarà possibile assegnare un bonus a progetti rispondenti a una o più delle caratteristiche elencate nell'ultima parte dell'allegato alla presente deliberazione. Tale bonus potrà essere modulato fino al 20% dell'ammontare del finanziamento totale del progetto interessato.

- progetti che vengono mantenuti nel tempo (da almeno 5 anni) grazie alla loro "trasferibilità" ad altri gruppi che rilevano lo stesso bisogno;
- progetti rispettosi dell'ambiente (uso di materiali riciclabili, di biciclette in sostituzione delle auto, ecc...);
- azioni che valorizzano il territorio valdostano;
- progetti che investono sul coinvolgimento della comunità locale, ponendo particolare attenzione alla fragilità (famiglie straniere, famiglie con persone disabili, ecc...), allo scambio intergenerazionale, al mondo imprenditoriale (collaborazione con i commercianti del proprio o del proprio comune, i professionisti, ecc...), alle istituzioni pubbliche (scuole, biblioteche) e al mondo associativo (associazioni, gruppi sportivi, ecc...);
- progetti che promuovono la prevenzione di rischi sociali e di fragilità delle famiglie;
- progetti che provengono da aree territoriali (riferimento alle Unités des Communes) in cui non sono mai stati presentati progetti di auto-organizzazione familiare;
- progetti che nascono dalla collaborazione tra gruppi di famiglie che hanno già presentato progetti di auto-organizzazione familiare e nuovi gruppi di famiglie, nell'ottica di stimolo e accompagnamento alla progettazione; in tal caso il bonus verrà assegnato a entrambi i gruppi di famiglie per valorizzare la collaborazione e il sostegno reciproci.

## **10. Rendicontazione delle spese e valutazione conclusiva dei progetti**

Entro tre mesi dalla data di conclusione del progetto indicata sul modulo al momento della presentazione dello stesso, a meno che non sia stata richiesta e autorizzata per iscritto una proroga del progetto (ved. punto 4. "Durata dei progetti"), il referente dovrà presentare alla Struttura competente in materia di politiche familiari:

- a. la scheda di valutazione del progetto predisposta dalla Struttura Famiglia e assistenza economica e disponibile sul sito web ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta alla pagina dedicata ai progetti di auto-organizzazione familiare;
- b. una relazione finale comprensiva di materiale informativo/video/fotografico che documenti l'esperienza;
- c. la rendicontazione, redatta su apposito modulo predisposto dalla Struttura competente in materia di politiche familiari, delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, corredata da documentazione fiscale valida (scontrini e/o fatture/ricevute fiscali intestate al referente del progetto e riconducibili alle attività previste dal progetto).

Qualora l'ammontare della spesa complessiva effettivamente sostenuta risulti inferiore all'entità del contributo assegnato, si procederà all'accertamento ed introito delle somme erogate in eccedenza.

## **11. Modalità di erogazione del contributo**

Il contributo è erogato con le seguenti modalità:

- contestualmente alla pubblicazione dell'atto amministrativo di concessione del contributo e a seguito della dichiarazione di effettivo avvio del progetto (tale comunicazione potrà avvenire in formato elettronico all'indirizzo indicato alla pagina dedicata ai progetti di auto-organizzazione familiare sul sito web ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta): acconto del 50% dell'ammontare del contributo stabilito dalla commissione;
- a seguito di presentazione della rendicontazione e valutazione del progetto (ved. punto 10 del presente allegato): saldo corrispondente alla differenza tra l'ammontare del contributo assegnato dalla commissione e l'acconto erogato all'avvio del progetto.